

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE PER LA PRODUZIONE E FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AI SENSI DELL’ART. 50 co. 1 lett. b) DEL D.Lgs. N. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSE

Il Capitolato speciale d'appalto per forniture equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art.87 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente Capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come:

- i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita;
- l'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Sistema srl intende stipulare un accordo quadro con un solo operatore economico, sulla base del quale affidare con successivi ordini le forniture di segnaletica verticale, per i quantitativi di prodotti di beni che riterrà necessario od opportuno acquistare per un periodo indicato al successivo art. 3

Il presente capitolato ha per oggetto la produzione e la fornitura per 12 mesi di segnaletica stradale verticale, complementare e prodotti diversi per segnaletica stradale, come definita dagli articoli da 39 a 42 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni – esclusa la segnaletica luminosa e orizzontale – nonché la collaborazione nella predisposizione dei bozzetti e degli elaborati definitivi relativi a segnali non standard.

Nelle attività oggetto del presente appalto NON è ricompresa la posa in opera dei prodotti che dovranno essere realizzati e forniti dall'appaltatore.

Dette forniture non predeterminate, in questa fase, né nel numero, né nell'esatta consistenza in termini economici, ma individuabili, sulla base delle priorità e della necessità rilevate da Sistema srl nell'arco di tempo di validità contrattuale, sono definite per caratteristiche e modalità esecutive nel presente capitolato.

Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Sistema srl a fornire i beni del presente Atto, ovvero materiale di segnaletica verticale per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per Sistema srl nei confronti del Fornitore. Conseguentemente Sistema srl non è tenuta a formalizzare Ordinativi di

fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare indicativo delle forniture oggetto del presente appalto, è stimato in € 60.000,00 oltre IVA di legge e sarà determinato dall'applicazione dei prezzi indicati nel dettaglio economico alle quantità effettivamente ordinate. Rimane nella facoltà di SISTEMA srl di variare in meno l'entità economica dell'importo, entro il limite di legge, senza che per ciò la Ditta aggiudicataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei soli materiali forniti, in quanto le quantità di materiale necessarie sono determinate sulla base delle specifiche esigenze di SISTEMA srl non conoscibili a priori. L'appalto avrà durata temporale 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito. Qualora allo scadere del termine di cui sopra risultassero somme residue rispetto all'originario importo di aggiudicazione, è facoltà delle parti proseguire nel rapporto contrattuale, fino a completo esaurimento delle somme a disposizione, previo accordo da sottoscrivere tra SISTEMA srl e la ditta aggiudicataria.

Il prezzo del singolo segnale deve intendersi comprensivo di n. 2 (due) staffe di fissaggio per palo da D. 60 mm., fermatesta per attacchi ad *Omega*, bulloni da 8x35 mm. e dadi di serraggio. Per i segnali in "CG10" e "VTR" dovranno essere forniti, oltre alle due staffe per palo da D. 60 mm. anche la bulloneria idonea al fissaggio degli stessi su palo da D. 60 mm., salvo diversa specifica richiesta.

I quantitativi dei materiali, descritti nel "Dettaglio economico", sono puramente indicativi ai soli fini della presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti in sede di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad ordinativi successivi nel tempo per quantità diverse da quelle indicate nel Dettaglio Economico posto a base di gara, sulla base delle specifiche esigenze che si manifesteranno nel corso del periodo di validità del contratto.

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze tra attività lavorative per la fornitura in oggetto (art. 26, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture).

ART. 3 - CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI OGGETTO DELL'APPALTO

I cartelli per segnaletica stradale di misura piccola, grande, normale e ridotta, pali di supporto, collari, tappi copri palo, viti e bulloni di fissaggio, altro materiale accessorio, specchi parabolici, altri segnali e tabelle dovranno rigorosamente essere realizzati in conformità al D.P.R. n. 495/1992, all'omologazione

rilasciata ed alle successive direttive Ministeriali emanate. **Tutti i prodotti dovranno obbligatoriamente essere certificati CE** in ottemperanza alla norma EN 12899-1:2017 divenuta UNI EN 12899-1:2008 e alla direttiva 05 Agosto 2013 in rif. alla UNI 11480:2016 e conformi al Regolamento 305/2011/UE, se in esso ricompresi.

I segnali dovranno essere realizzati con pellicole rifrangenti tipo Classe 1, Classe 2, Classe 2 superiore, riferimento tecnico di paragone alla marca 3M® o di altro produttore purché di uguali caratteristiche tecniche e di resa in opera e omologate e/o approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; in relazione a quanto previsto dal Regolamento del vigente Codice della Strada, concordando di volta in volta il materiale da utilizzare per ogni produzione e fornitura, che dovrà essere conforme alle vigenti normative sulla Certificazione di Qualità.

In particolare:

- per i segnali verticali in Ferro/Acciaio si richiede la costruzione in lamiera di prima scelta, con spessore non inferiore a mm.10/10 con scotatura perimetrale, per i cartelli di dimensione superiore a Mq. 0,80, così come per i triangoli si richiede il rinforzo sul retro con applicazione di profilati a “C” saldati in più punti;
- per i segnali verticali in Alluminio si richiede la costruzione in lastre d’alluminio semicrudo, con spessore non inferiore a mm. 25/10 secondo la normativa UNI4507 e rinforzati lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento a scatola, per i cartelli di dimensione superiore a Mq. 0,80 si richiede il rinforzo con speciali profilature ricavate sul retro con funzione di irrigidimento del supporto.
- I segnali verticali possono essere realizzati mediante stampaggio a caldo con materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati “CG10”, con spessore minimo di 20/10 mm per segnali fino a 2 mq, o “VTR”, con spessore minimo di 30/10 mm per segnali fino a 2 mq, garantiti 10 anni, con elevata deformabilità e resistenti agli atti vandalici e dalla corrosione anche in ambiente marino e dovranno essere certificati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Per i supporti in Alluminio e Ferro/Acciaio si dovrà effettuare un ciclo di preparazione per la resistenza alla corrosione in opera, utilizzando le migliori tecniche per dare ai supporti elevati standard di resistenza agli agenti atmosferici, alla corrosione, ai raggi ultravioletti, alla resistenza meccanica rispettando le prove di piegatura su mandrino mm.4 (DIN53152), imbutitura Erichsen mm.7 (DIN53156), urto diretto (STM2794-69), aderenza al reticolo (DIN53151), durezza alla matita 2H 3H, prova d’abrasione TA 100 giri = Mq.40/45 e alla resistenza alla corrosione mediante prova in nebbia salina per almeno 700 ore

d'esposizione senza riportare alterazioni, e al test di Kesternik con 20 cicli d'umidostato (DIN50017) per almeno 200 ore senza riportare alterazioni, e al test della lampada da watt 500 a cm.30 per 100 ore senza riportare alterazioni.

Sul retro dei supporti dovrà essere presente l'iscrizione indelebile stabilita dal D.M. n°156/1990, l'iscrizione relativa alla certificazione CE, nonché riportato il logo monocromatico della Società come da bozzetto che sarà fornito.

Come sopra indicato le pellicole rifrangenti costituenti i segnali sono uguali o migliori al riferimento tecnico citato, classe 1, 2, 2 superiore.

Queste dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2130/1979 e D.M. 156/1990 e del Disciplinare Tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti D.M. 23.06.1990 pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare la certificazione di conformità circa le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata della pellicola rifrangente che sarà usata per la produzione della cartellonistica oggetto della presente procedura di gara; dovrà presentare altresì la certificazione in ottemperanza alla norma EN 12899-1:2017 divenuta UNI EN 12899-1:2008 e alla direttiva 05 Agosto 2013 in rif. alla UNI 11480:2016 nonché al Regolamento 305/2011/UE. Tali certificazioni dovranno essere presentate nella stesura integrale; in essa tutte le prove dovranno essere chiaramente e dettagliatamente specificate e dovrà essere dichiarato che le prove stesse sono state eseguite per l'intero ciclo sui medesimi campioni.

Dalla certificazione dovrà risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste dalla vigente normativa.

Le copie delle certificazioni di cui sopra dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli estremi della ditta richiedente nonché con la data di rilascio della copia e da un numero d'individuazione.

Tutti i segnali dovranno esser muniti di speciali attacchi che eliminino la foratura dei cartelli in linea di massima si intendono attacchi standard o "omega".

Le pellicole rifrangenti dei segnali verticali dovranno essere conformi alle prescrizioni del:

- D.L. n. 285 del 30.04.1992;
- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- per quanto non in contrasto con i predetti D.L. e D.P.R. dal D.M. LL.PP. del 31.03.1995 (pubbl. G.U. del 09.05.1995);

- norma UNI 11480:2016 e dalla UNI EN 12899-1:2008;
- altri decreti e circolari Ministeriali LL.PP. emanate in materia, se migliorativi degli standard tecnici di sicurezza.

Le caratteristiche minime di durata delle pellicole devono essere di sette anni per la classe UNO e dieci anni per la classe DUE, in questo lasso di tempo le pellicole non dovranno presentare segni visibili di alterazione quali: bolle, screpolature, distacchi, cambiamenti di colore e/o dimensione; e dovranno mantenere lo stesso schema di colore sia di giorno che di notte, il materiale rifrangente dovrà essere applicato sottovuoto con l'azione combinata della depressione e del calore.

La fornitura, oltre a quanto contenuto nel dettaglio economico, potrà comprendere lampade, cavalletti, transenne, nastri in P.V.C. segnaletici, piantane o basamenti e quant'altro verrà richiesto dalla Stazione appaltante, con apposito ordine scritto.

I pali di sostegno dovranno essere in ferro tubolare, zincati a caldo secondo le norme UNI5101 e ASTM123, minimo classe WL6, di spessore minimo pari a mm.2.8, resistente alla corrosione del tempo e degli agenti atmosferici ed avere per tutta la lunghezza il solco antirotazione sia per il segnale sul sostegno e sia per il sostegno nel suolo. Ogni palo dovrà avere a corredo il tappo di chiusura in plastica.

I collari di ancoraggio, le viti e bulloni di fissaggio dovranno essere zincati a caldo, dotati di idonei sistemi antirotazione e certificati CE.

Il prezzo del singolo segnale deve intendersi comprensivo di n. 2 (due) staffe di fissaggio per palo da D. 60 mm., fermatesta per attacchi ad *Omega*, bulloni da 8x35 mm e dadi di serraggio. Per i segnali in "CG10" e "VTR" dovranno essere forniti, oltre alle due staffe per palo da D. 60 mm anche la bulloneria idonea al fissaggio degli stessi su palo da D. 60 mm, salvo diversa specifica richiesta.

ART. 4 – MODALITÀ, SEDE E TEMPI DI CONSEGNA

Le consegne dovranno avvenire sulla base delle reali necessità del committente che procederà ad inviare l'ordine tramite PEC.

La consegna dovrà avvenire **entro 10 gg lavorativi** dalla data dell'ordine, presso la sede della Società SISTEMA s.r.l. – Via Monte Rosa n. 12 – 58100 Grosseto. **In caso di mancato rispetto del termine di consegna, verranno applicate le penali che verranno descritte all'interno dello schema di contratto reso disponibile all'interno della documentazione di gara sulla piattaforma START.**

L'imballaggio, il trasporto dovranno essere effettuati a totale cura, spese e rischio della ditta aggiudicataria.

Tutte le forniture oggetto dell'appalto saranno soggette a verifica di conformità per certificare che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le attività di verifica di conformità saranno effettuate al momento della consegna della fornitura.

ART. 5 VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal presente Capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura indicata dall'articolo richiamato sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui 106 del D.lgs. 36/2023. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D. Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).
2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 7 SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni: - che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023); - che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett.c) D.lgs. 36/2023; - che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica; - che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023. - che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; - che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023); - che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a

norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023). In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

ART. 10 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è stabilita nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.
5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14).
6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.
7. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.



Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto
Codice fiscale e partita iva 01305350538
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com

DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Paolini